

ALLEGATO C
SCHEMA DI ACCORDO DI RISERVATEZZA (NDA)

*relativo alla procedura competitiva per la cessione unitaria delle Res Litigiosae dei Fallimenti
Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A. (R.G. fall. n. 11/2020) e Cerutti Packaging Equipment
S.p.A. con socio unico (R.G. fall. n. 14/2020) – Tribunale di Vercelli*

TRA

il Fallimento Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A., R.G. fall. n. 11/2020 del Tribunale di Vercelli, in persona dei Curatori Avv. Salvatore Sanzo e Dott. Ignazio Arcuri, con domicilio eletto presso lo studio in Milano, Via della Moscova n. 18, PEC: f11.2020vercelli@pecfallimenti.it (di seguito "OMGC" o "Procedura OMGC");

E

il Fallimento Cerutti Packaging Equipment S.p.A. con socio unico, R.G. fall. n. 14/2020 del Tribunale di Vercelli, in persona dei Curatori Avv. Salvatore Sanzo e Dott. Ignazio Arcuri, con domicilio eletto presso lo studio in Milano, Via della Moscova n. 18, PEC: f14.2020vercelli@pecfallimenti.it (di seguito "CPE" o "Procedura CPE");

(di seguito, congiuntamente, le "Procedure" o le "Cedenti")

E

_____ (denominazione/cognome e nome)
con sede/residenza in _____
C.F./P.IVA _____
PEC _____
in persona del legale rappresentante _____

(di seguito la "Parte Interessata")

(le Procedure e la Parte Interessata di seguito, congiuntamente, le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSO CHE

(A) le Procedure hanno indetto procedura competitiva per la cessione unitaria delle *Res Litigiosae* di rispettiva titolarità (*Res Litigiosa OMGC* del valore di Euro 40.920.823,00, pari al 60,70% del *petitum* complessivo; *Res Litigiosa CPE* del valore di Euro 26.498.607,00, pari al 39,30% del *petitum* complessivo; per un valore complessivo di Euro 67.419.430,00) – di seguito l'"Operazione";

(B) la Parte Interessata ha manifestato interesse a valutare la propria eventuale partecipazione alla procedura competitiva e, a tal fine, ha richiesto alle Procedure l'accesso a documentazione e informazioni di natura riservata relative alle *Res Litigiosae*;

(C) le Procedure sono disposte a mettere a disposizione della Parte Interessata, anche mediante apposita data room, la documentazione richiesta, esclusivamente alle condizioni e per le finalità qui appresso indicate;

(C-bis) al fine di arginare accessi meramente pretestuosi o esplorativi alla documentazione riservata, le Procedure hanno stabilito che l'accesso alla data room sia subordinato al versamento di un fondo spese a fondo perduto, non rimborsabile né compensabile;

(D) le Parti intendono pertanto disciplinare con il presente accordo (di seguito l'"Accordo" o l'"NDA") gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Riservate (come *infra* definite).

(E) le Parti prendono atto che l'accesso alla documentazione contenuta nella *data room* è subordinato al pagamento, da parte della Parte Interessata, di un fondo spese a fondo perduto, non restituibile in alcun caso, neppure in ipotesi di mancata presentazione dell'offerta, di mancata aggiudicazione ovvero di recesso dalla procedura competitiva;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e definizioni

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2 Ai fini del presente Accordo, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, i documenti e gli atti, in qualsiasi forma comunicati (orale, scritta, elettronica, digitale, audiovisiva o altra) e su qualsiasi supporto, relativi all'Operazione e in particolare alle *Res Litigiosae*, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli atti di citazione, le comparse, le memorie, i verbali di udienza, i provvedimenti giudiziari, le perizie, le consulenze tecniche d'ufficio e di parte, le corrispondenze legali, i pareri, lo stato del contenzioso, le strategie processuali, l'identità dei convenuti e dei terzi coinvolti, nonché ogni elaborazione, sintesi, copia, estratto o derivato delle predette informazioni predisposto dalla Parte Interessata o dalle *Connected Persons* (come *infra* definite).

1.3 Per "*Connected Persons*" si intendono gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti legali, fiscali, finanziari e tecnici della Parte Interessata, nonché i potenziali finanziatori, ai quali sia strettamente necessario comunicare le Informazioni Riservate ai fini esclusivi della valutazione di partecipazione all'Operazione (*need to know*).

Articolo 2 – Obblighi di riservatezza e non divulgazione

2.1 La Parte Interessata si obbliga a mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate, a non divulgarle a terzi, in tutto o in parte, e a non utilizzarle per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo.

2.2 La Parte Interessata si obbliga ad adottare tutte le misure di sicurezza, fisica, organizzativa e informatica, idonee a garantire la riservatezza delle Informazioni Riservate, applicando uno standard di diligenza non inferiore a quello adottato per le proprie informazioni riservate di pari rilevanza, e comunque uno standard non inferiore alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.

2.3 La Parte Interessata potrà condividere le Informazioni Riservate esclusivamente con le proprie *Connected Persons*, previa estensione a queste ultime degli obblighi di riservatezza qui previsti, di cui la Parte Interessata risponderà direttamente e in via esclusiva nei confronti delle Procedure come fatto proprio.

Articolo 3 – Limitazione d'uso

3.1 La Parte Interessata potrà utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine di valutare la propria eventuale partecipazione alla procedura competitiva di cessione delle *Res Litigiosae* e la conseguente formulazione di un'offerta (di seguito, lo "Scopo").

3.2 È espressamente vietato qualsiasi utilizzo delle Informazioni Riservate per finalità diverse dallo Scopo, ivi incluse, a titolo esemplificativo, attività di concorrenza nei confronti delle Procedure, contatti con i convenuti, attività speculative o di altra natura non riconducibili allo Scopo.

3.3 La Parte Interessata riconosce e accetta che l'accesso alla data room è subordinato, oltre che alla sottoscrizione del presente Accordo, al versamento di un fondo spese a fondo perduto pari a Euro [●] (euro [●]/00), da corrispondersi mediante bonifico bancario al seguente conto corrente: IBAN [●] intestato alle Procedure, con causale "Fondo spese accesso *data room* – [denominazione Parte Interessata]".

3.4 Il fondo spese di cui al precedente comma non è in alcun caso rimborsabile, restituibile, compensabile o ripetibile dalla Parte Interessata, neppure in caso di: (i) mancata presentazione di offerta nell'ambito della procedura competitiva; (ii) presentazione di offerta non aggiudicataria; (iii) recesso, rinuncia o ritiro della Parte Interessata dalla procedura competitiva per qualsivoglia ragione; (iv) mancata conclusione dell'Operazione per qualsiasi causa; (v) sospensione, revoca o annullamento della procedura competitiva da parte delle Procedure.

3.5 La Parte Interessata rinuncia espressamente sin d'ora a qualsivoglia azione, eccezione o pretesa volta ad ottenere la restituzione, il rimborso o il risarcimento del fondo spese versato, riconoscendo che lo stesso costituisce un corrispettivo definitivamente acquisito dalle Procedure a titolo di copertura dei costi amministrativi e organizzativi connessi alla predisposizione e gestione della data room.

3.6 L'accesso alla data room sarà concesso dai Curatori entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'avvenuto accredito del fondo spese sul conto corrente indicato, previa verifica della sottoscrizione del presente

Accordo. Le credenziali di accesso saranno comunicate all'indirizzo PEC della Parte Interessata indicato in epigrafe.

Articolo 4 – Divieto di contatto diretto con i convenuti

4.1 La Parte Interessata si obbliga, per sé e per le proprie *Connected Persons*, a non contattare in alcun modo, direttamente o indirettamente, i convenuti delle *Res Litigiosae*, i loro difensori, dipendenti, amministratori, sindaci, dirigenti o collaboratori, né altri soggetti ad essi collegati, in relazione all'Operazione e/o alle *Res Litigiosae*, per tutta la durata del presente Accordo.

4.2 Ogni comunicazione e/o richiesta di chiarimento relativa alle Informazioni Riservate ed alle *Res Litigiosae* dovrà essere inoltrata esclusivamente per il tramite dei Curatori delle Procedure, agli indirizzi PEC indicati in epigrafe.

4.3 La violazione del presente articolo costituisce inadempimento grave e legittima le Procedure all'esclusione immediata dalla procedura competitiva, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Articolo 5 – Esclusioni

5.1 Gli obblighi di riservatezza qui previsti non si applicano alle informazioni che: (i) siano o divengano di pubblico dominio per causa non imputabile alla Parte Interessata o alle proprie *Connected Persons*; (ii) fossero già lecitamente note alla Parte Interessata anteriormente alla loro comunicazione, come comprovato da idonea documentazione scritta; (iii) siano lecitamente acquisite dalla Parte Interessata da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza; (iv) siano sviluppate autonomamente dalla Parte Interessata senza utilizzo delle Informazioni Riservate.

5.2 Qualora la Parte Interessata sia obbligata a divulgare Informazioni Riservate in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa, ovvero per disposizione di legge inderogabile, la stessa dovrà – ove giuridicamente consentito – darne tempestivo preavviso scritto alle Procedure, in modo da consentire l'eventuale adozione di rimedi cautelari, e comunque limitare la divulgazione a quanto strettamente necessario.

Articolo 6 – Proprietà delle Informazioni Riservate

6.1 Le Informazioni Riservate restano di esclusiva proprietà delle Procedure. Il presente Accordo non comporta alcun trasferimento, licenza o concessione, espressa o implicita, di diritti di proprietà intellettuale o industriale, né alcuna obbligazione delle Procedure di concludere l'Operazione o altra operazione con la Parte Interessata.

6.2 Le Procedure non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, in ordine all'accuratezza, completezza, attualità o correttezza delle Informazioni Riservate, le quali sono fornite nello stato in cui si trovano.

Articolo 7 – Restituzione e/o distruzione

7.1 In qualsiasi momento, su semplice richiesta scritta delle Procedure, e in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dalla cessazione dell'interesse della Parte Interessata all'Operazione, ovvero dalla mancata aggiudicazione, ovvero dalla chiusura delle Procedure fallimentari ai sensi degli artt. 118 e ss. L. Fall., la Parte Interessata si obbliga a restituire alle Procedure ovvero a distruggere – a scelta delle Procedure – tutte le Informazioni Riservate, le copie, gli estratti e i derivati, in qualsiasi forma o supporto, conservati anche dalle *Connected Persons*, fornendo apposita dichiarazione scritta di avvenuta restituzione/distruzione.

7.2 È fatta salva la facoltà di conservare una sola copia delle Informazioni Riservate ai soli fini documentali e di compliance, per il tempo strettamente necessario, presso i consulenti legali, fermo restando l'obbligo di riservatezza.

Articolo 8 – Non sollecitazione

8.1 Per tutta la durata del presente Accordo, la Parte Interessata si obbliga a non sollecitare, assumere o instaurare rapporti di lavoro o collaborazione, anche indirettamente, con i dipendenti, i consulenti e i collaboratori che operano per le Procedure in relazione all'Operazione e alle *Res Litigiosae*, salvo previo consenso scritto delle Procedure.

Articolo 9 – Durata

9.1 Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore sino alla chiusura delle Procedure fallimentari di OMGC e CPE ai sensi degli artt. 118 e ss. L. Fall., fermi restando gli obblighi che, per loro natura, sono destinati a permanere oltre tale termine.

Articolo 10 – Inadempimento e risarcimento del danno

10.1 La Parte Interessata riconosce che la violazione anche di una sola delle obbligazioni assunte con il presente Accordo costituisce inadempimento grave e potrà cagionare alle Procedure danni di rilevante entità, di natura patrimoniale e non, anche in termini di pregiudizio alle *Res Litigiosae*.

10.2 È pertanto fatto salvo il diritto delle Procedure di richiedere il risarcimento integrale di ogni danno subito, nonché di adottare ogni opportuno rimedio cautelare e d'urgenza.

10.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, in caso di violazione da parte della Parte Interessata di uno o più degli obblighi di riservatezza, non divulgazione, limitazione d'uso o divieto di contatto previsti dal presente Accordo, la Parte Interessata sarà tenuta a corrispondere alle Procedure, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., la somma forfettaria di Euro 20.000,00 (ventimila/00), senza necessità per le Procedure di fornire prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno subito.

10.4 La penale di cui al comma precedente è dovuta per ciascuna violazione accertata e non pregiudica il diritto delle Procedure di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito, che dovrà essere provato secondo le regole ordinarie.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali eventualmente scambiati in esecuzione del presente Accordo avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per finalità connesse all'Operazione.

11.2 Le Parti si impegnano ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati personali trattati, nonché a non conservarli oltre il tempo strettamente necessario.

Articolo 12 – Disposizioni finali

12.1 Il presente Accordo costituisce l'integrale manifestazione della volontà delle Parti in ordine al suo oggetto e supera ogni precedente intesa, scritta o verbale, ad esso relativa.

12.2 Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere redatte in forma scritta e sottoscritte da tutte le Parti a pena di nullità.

12.3 La tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione del presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni.

12.4 La nullità o l'inefficacia di una o più clausole del presente Accordo non comporterà la nullità o l'inefficacia delle restanti clausole, le quali conserveranno piena validità ed efficacia.

Articolo 13 – Legge applicabile e foro competente

13.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

13.2 Per qualsiasi controversia comunque derivante dal o connessa al presente Accordo, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Vercelli, con espressa rinuncia delle Parti a qualsiasi diverso foro, anche concorrente o alternativo.

Luogo e data: _____

Per il Fallimento Officine Meccaniche Giovanni Cerutti S.p.A. (R.G. fall. n. 11/2020)

I Curatori

Avv. Salvatore Sanzo _____

Dott. Ignazio Arcuri _____

Per il Fallimento Cerutti Packaging Equipment S.p.A. con socio unico (R.G. fall. n. 14/2020)

I Curatori

Avv. Salvatore Sanzo _____

Dott. Ignazio Arcuri _____

Per la Parte Interessata

(timbro e firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la Parte Interessata dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Articolo 2 (Obblighi di riservatezza), Articolo 3 (Limitazione d'uso e pagamento fondo spese),
Articolo 4 (Divieto di contatto diretto con i convenuti), Articolo 7 (Restituzione e/o distruzione),
Articolo 8 (Non sollecitazione), Articolo 9 (Durata), Articolo 10 (Inadempimento, penale e
risarcimento del danno), Articolo 13 (Legge applicabile e foro competente).

Per la Parte Interessata: _____